

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI RECINTI,
PER ATTIVITA' DI ALLENAMENTO E DI GARE PER CANI DA
SEGUITA SU CINGHIALI E DI UN MANUFATTO EDILIZIO, POSTI
ALL'INTERNO DEL COMPLESSO FORESTALE REGIONALE
MACCHIA DELLA MAGONA, IN LOCALITA' AIONE. –**

Art. 1 – Oggetto della Concessione

La concessione ha per oggetto la gestione del fondo chiuso, situato in località Aione, all'interno del patrimonio agricolo forestale regionale denominato "Macchia della Magona", in gestione ai sensi della L.R. 39/00 al Comune di Bibbona, costituito da:

- due recinti su una superficie complessiva di circa 62.4 ettari di cui:

- Ettari 17 circa per il recinto n. 1 ubicato su parte della particella forestale n. 37 del citato Piano di Gestione, identificato al Catasto Terreni del Comune di Bibbona, al foglio 50 particella n. 1 (parte);
- Ettari 45.4 per il recinto n. 2 ubicato all'interno della particella forestale n. 38 del predetto Piano identificato al Catasto Terreni del Comune di Bibbona, al foglio 50 particelle n. 1, 3, 4

- un piccolo fabbricato in legno, ubicato sulla particella n. 2, foglio 50;
come meglio individuati nell'allegata planimetria (all. 1).

Art. 2 – Finalità della concessione.

I beni sono concessi in uso al concessionario per le finalità di cui all'art. 27 della Legge Regionale 39/2000, lettera h bis), e specificatamente per attività di allenamento e gare per cani da caccia senza sparo, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3. – Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) a decorrere dalla sottoscrizione del presente disciplinare. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all' Ufficio Protocollo dell'Ente concedente apposita richiesta scritta, mediante PEC o raccomandata A/R o almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L' Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il concessionario è tenuto comunque alla restituzione degli immobili anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente al concessionario uscente.

Art. 4. – Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il concessionario accetta i beni in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e assume a proprio carico l'onere di renderli conformi alle normative vigenti nel caso di eventuali difformità. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2, pertanto è

vietato mutarne la destinazione d'uso pena la rescissione immediata della concessione. Il concessionario, nell'usufruire dei beni in concessione si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti, tutte le leggi e i regolamenti vigenti, **esonero espressamente**, ora per allora, l'Ente concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare al concessionario stesso, a terze persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.

Il concessionario è tenuto a custodire e a conservare con buona diligenza i beni avuti in concessione. E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non permettano in ogni momento il ripristino dello stato originario e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite alla proprietà senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni. In caso di inadempienza, l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al concessionario.

Il Concessionario riconosce al Comune di Bibbona, all'Ente terre regionali Toscane e alla Regione Toscana il diritto di accedere ai beni concessi, con

o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, anche se ciò dovesse comportare limitazioni temporanee o cessazione del godimento.

Art. 5. – Obblighi del Concessionario.

Il concessionario si impegna e si obbliga:

1) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili per tutta la durata della concessione. Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore dei beni e che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento degli stessi da parte del Concessionario, da questi direttamente eseguite previa autorizzazione dell'Ente concedente, potranno, su richiesta scritta dello stesso Concessionario e dietro presentazione di regolari fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, essere scomutate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% della cifra da corrispondere per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore

scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del Concessionario.

2) ad eseguire specificatamente i seguenti interventi di manutenzione:

- Manutenzione in buona efficienza delle recinzioni perimetrali, provvedendo a tutte le operazioni necessarie, quali riparazioni, sostituzioni di materiali danneggiati per varie cause o usurati, ecc.;
- Manutenzione in stato di percorribilità pedonale di tutti i sentieri interni alle aree in concessione;
- Regimentare all'interno del complesso forestale il traffico veicolare dei fruitori dell'attività faunistico-venatoria nell'area concessa in accordo con l'Amministrazione Comunale, secondo la normativa regionale vigente. In caso di mancata osservanza saranno imputate al Concessionario tutte le spese di ripristino per eventuali danni;
- Garantire, in qualsiasi momento, il passaggio e l'accesso all'interno dell'area concessa al personale del Comune preposto alla gestione ed agli escursionisti, visitatori della Macchia della Magona;
- Comunicare al Comune di Bibbona le date di effettuazione di ciascuna gara entro il termine di giorni 10 precedenti alla gara stessa.

- Consentire l'utilizzo, come base di appoggio per l'attività lavorativa, di porzione del piccolo fabbricato in legno alle maestranze forestali in carico al Comune di Bibbona. Garantire l'apertura della struttura per le finalità sopradescritte, ovvero per l'accoglienza dei visitatori, per l'assistenza agli stessi in caso di piccoli infortuni, in concomitanza con gli orari di apertura delle aree di addestramento cani, gestite dallo stesso concessionario.
- Utilizzare per la pulizia della struttura comprese le pertinenze ed il servizio igienico, prodotti biocompatibili (per tali prodotti dovranno essere conservate e su richiesta mostrate al personale del Comune le schede tecniche dalle quali risulti la biocompatibilità)

3) A non eseguire alcun intervento sugli immobili in concessione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente concedente, che non consenta in ogni momento il ripristino dello stato originario, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali

interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone concessorio in misura pari all'interesse legale (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza.

4) a non effettuare alcuna utilizzazione del soprasuolo boschivo. I boschi inclusi nella concessione possono essere utilizzati per l'eventuale pascolo secondo quanto disposto dalla normativa in materia. Rimane in capo all'ente gestore l'effettuazione degli interventi forestali previsti dal Piano di gestione anche attraverso affidamento a soggetti terzi, utilizzando la viabilità esistente e dandone comunque comunicazione preventiva al Concessionario.

5) A risarcire alla proprietà o all'Ente concedente qualsiasi danno causato per negligenza, imperizia, imprudenza dal concessionario e/o dai suoi collaboratori a qualsiasi titolo.

6) A pagare il canone annuo di concessione.

Art. 6. – Forniture.

Il piccolo fabbricato in legno e dotato di impianto e allacciamento per la fornitura di energia elettrica e di impianto e allacciamento per l'approvvigionamento idrico. Il gestore, entro 10 giorni dalla firma della presente concessione, dovrà effettuare la volturazione, in proprio favore, del contratto di fornitura di energia elettrica accollandosi le eventuali

relative spese. Decorso il termine suddetto senza che sia stata dimostrata l'avvenuta voltura, questo Comune, provvederà all'interruzione della fornitura.

Art. 7. – Permessi e nullaosta.

Il concessionario si impegna ad ottenere, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge eventualmente necessari per le proprie attività.

Art. 8. Canone di concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in € annui. Il suddetto canone dovrà essere versato ogni anno, in unica soluzione, anticipata, ad eccezione del primo anno, per il quale, il 50% del canone annuo, dovrà essere versato alla stipula della concessione, il restante 50% entro il 31.12.2016. Il canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo. Il canone verrà pagato mediante versamento sul C. C. intestato alla Tesoreria del Comune di Bibbona, presso la Cassa di Risparmio di Volterra, Agenzia di Bibbona, IBAN: IT85H0637070638000000000002,

indicando come causale “*Canone per la concessione dei recinti di addestramentocani*”. La concessione è fatta a corpo e non a misura senza alcuna garanzia delle estensioni e qualità delle cose concesse. Non potrà quindi farsi luogo ad aumento o diminuzione del canone, per eccedenza o difetto di superficie che si dovesse riscontrare su quella indicata nel presente atto.

Sul concessionario gravano gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi sui beni in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

Art. 9 Cauzione

Il concessionario a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a cattiva conduzione da parte dello stesso, eventualmente causati alle strutture oggetto del presente atto il concessionario fornisce la documentazione relativa al costituito deposito cauzionale, infruttifero, pari al canone annuo di concessione e quindi di € _____. Il deposito di cui sopra verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell’atto di concessione

Art. 10 – Obblighi Assicurativi

Il concessionario la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (persone, animali e cose) , atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata pari alla durata della concessione e per un valore indicato di €. 1.000.000,00 (€. unmilione/00) rilasciata da _____.

Art. -11. Divieti.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, dei beni concessi pena la revoca immediata della concessione. Fermo restando il generale divieto di sub concessione, l'Ente concedente, previa richiesta motivata del Concessionario può autorizzare l'utilizzo degli immobili o di porzione degli stessi da parte di soggetti diversi dal concessionario, nei casi in cui ciò sia finalizzato al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico.

E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione.

Art. 12. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando:

- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e dalle finalità per le quali sono stati concessi;
- il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone per due anni consecutivi;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi ad eccezione del caso in cui L'Ente concedente, abbia autorizzato l'utilizzo dei beni o di porzioni degli stessi da parte di soggetti diversi dal concessionario per migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le

quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione;

- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni e copertura assicurativa.

Art. 13. - Recesso.

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta da inviarsi all'ente concedente almeno un anno prima della data di rilascio dei beni.

Art. 14 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Livorno.

Art. 15 – Spese.

La presente convenzione viene registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 131 del 1986. Tutte le spese del presente atto inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata sono a totale carico del Concessionario.

Art. 16 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

Art. 17 – Disposizioni finali.

Sono parte integrante della presente scrittura la cartografia e la planimetria del fabbricato, sottoscritti dalle parti.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Luogo

Data

Il concedente

Il concessionario